



SENT. N. 13/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23618 del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte nei confronti di:

P.C.G. S.r.l. in fallimento, codice fiscale e

partita I.V.A. omissis, con sede in omissis, Via omissis,

in persona del Curatore fallimentare dr. L.B., nato a *omissis*, il

omissis, codice fiscale *omissis*;

P.S., nato ad *omissis* il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente in omissis, via omissis, in

proprio e nella sua qualità di socio amministratore unico pro tempore della

P.C.G. S.r.l. in fallimento;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Marco Mormando; presente in aula il Curatore fallimentare dr. L.B., come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti degli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 19.261,09 (diciannovemiladuecentosessantuno/09), in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, la mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla legge regionale 14 gennaio 2009 n. 1, in materia di sviluppo e qualificazione delle piccole imprese artigiane, concesso da Finpiemonte S.p.a. in data 24 luglio 2012 alla società in epigrafe, per l'importo di complessivi euro 65.464,00, di cui euro 45.824,80 a carico di fondi regionali con tasso di interesse nullo.

Il contributo era finalizzato all'obiettivo di un miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi produttivi dell'impresa artigiana, la cui attività principale consisteva nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, da perseguire in particolare mediante l'acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi presso la sede legale della stessa, in *omissis*, via *omissis*, coincidente con la residenza del suo amministratore unico S.P.

L'impresa convenuta ometteva, peraltro, di inviare la rendicontazione finale del progetto di intervento entro il termine del 20 febbraio 2014 (già prorogato, su richiesta della società, per apportare una modifica al progetto originario) e si rendeva, altresì, morosa nel pagamento di una serie di rate del finanziamento

erogato.

In relazione a tali inadempimenti, Finpiemonte S.p.a., con atto del 15 marzo 2018, notificato in pari data, comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento per la parte ancora non restituita, pari a euro 15.342,40.

Successivamente, la stessa Finpiemonte, nel prendere atto che l'impresa non aveva presentato alcuna controdeduzione alla comunicazione di avvio del procedimento, adottava il provvedimento finale di revoca del finanziamento.

Intimava altresì la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro 19.261,09, di cui euro 15.342,40 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.918,69 quale onere di agevolazione, calcolato utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (21 agosto 2012), per il periodo compreso dalla stessa sino all'adozione del provvedimento di revoca (7 maggio 2018).

Con sentenza n. 30 del 6 luglio 2018, il Tribunale di Asti dichiarava il fallimento della P.C.G. S.r.l.

Con nota del 17 novembre 2022, Finpiemonte inviava alla società, in persona del Curatore fallimentare, e al Signor P.S. quale amministratore unico pro tempore, una richiesta di pagamento per il suddetto importo di euro 19.261,09, con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.

Il credito di Finpiemonte veniva poi ammesso al passivo fallimentare quale credito chirografario, su istanza della banca co-finanziatrice UBI Banca S.p.a.

Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la

responsabilità della società in fallimento e del suo amministratore unico *pro*

tempore, P.S., consistente nello sviamento del contributo dalla

sua originaria finalità pubblicistica.

La Procura regionale rappresenta, in particolare, che l'impresa convenuta

presentava la domanda di contributo ed otteneva lo stesso senza poi rispettare

le disposizioni previste dal bando, a causa della mancata rendicontazione

dell'investimento effettuato e della morosità nella restituzione del

finanziamento, impedendo così la verifica dell'effettività delle prestazioni

commissionate e remunerate e così determinando il danno erariale, conseguente

alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

La condotta distrattiva sarebbe imputabile, nell'assunto attoreo, oltre che alla

società altresì al suo socio amministratore, in carica per tutto il periodo

interessato dai fatti di causa, S.P., il quale aveva presentato la

domanda di finanziamento, sottoscritto il relativo contratto ed infine omesso la

presentazione della rendicontazione finale, fruendo comunque del beneficio

erogato.

Il danno viene conclusivamente imputato dall'attore pubblico a titolo di dolo,

venendo in emersione in capo all'amministratore la rappresentazione e

volizione del fatto dannoso, o, comunque, a titolo di colpa grave, attesa

l'inescusabile e manifesta violazione degli elementari ed esigibili doveri

pubblicistici.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio. Il curatore del fallimento della

società P., dr. L.B., ha peraltro depositato una memoria

riassuntiva, con la quale ha notiziato dell'avvenuta chiusura del fallimento, con

decreto del 14 settembre 2013, a seguito del riparto finale dell'attivo, che non

	consentiva alcuna soddisfazione per i creditori chirografari.	
	Nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha, preliminarmente, richiesto di	
	dichiarare l'interruzione del processo limitatamente alla società P.	
	C. S.r.l., poiché estinta e cancellata dal Registro delle imprese a	
	seguito della chiusura della procedura fallimentare, con conseguente estinzione	
	del rapporto processuale, ex art. 108, comma 6, c.g.c.	
	Nel merito, ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sopra esposte e	
	confermato la richiesta di condanna nei confronti del solo amministratore	
	P.S., come da relative conclusioni rassegnate nel proprio atto	
	scritto.	
	La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto	
	P.S., ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., stante la mancata	
	costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica nei suoi confronti,	
	effettuata in data 6/7/2023 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di persona di	
	famiglia convivente.	
	1.1. Deve essere, invece, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della	
	società P.C.G. S.r.l. in fallimento, ai sensi	
	dell'art. 108, comma 6, del c.g.c.	
	La società, a seguito della chiusura della relativa procedura fallimentare, è stata	
	infatti cancellata dal Registro delle imprese in data 26 settembre 2023 e	
	conseguentemente estinta, come risulta dalla documentazione depositata in atti.	
	L'evento interruttivo si è, dunque, verificato in data successiva	
	- pag. 5 di 15 -	

all'instaurazione del presente giudizio, cosicché risultano integrati, a seguito della dichiarazione rilasciata in udienza dal Pubblico Ministero circa l'insussistenza di presupposti per la sua riassunzione, i requisiti richiesti dall'art. 108, comma 6, del c.g.c., per l'estinzione del giudizio, limitatamente a tale singolo e specifico rapporto processuale (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 2625/2018; Cass. civ., Sez. II, n. 23563/2017).

2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei confronti di S.

P. nei termini che seguono.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 20/2011 e n. 256/2011).

2.1. Ciò posto, sotto il profilo della disamina della condotta contestata, dalla

documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi atti

ad integrare la responsabilità erariale del convenuto P., atteso che la

sequenza dei fatti sopra sinteticamente riportata rende palese, nella fattispecie

in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo

pubblico percepito dalla società poi fallita.

Appare, infatti, pacifico che l'impresa in oggetto, e per essa il suo

amministratore unico, dopo la percezione del contributo pubblico non abbia

mai presentato la rendicontazione delle spese di investimento per lo sviluppo e

la qualificazione dell'attività artigiana, attraverso la quale si sarebbe potuta

accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando,

determinando, così, un danno all'erario costituito, appunto, dall'importo

percepito e non correttamente destinato alle finalità pubbliche previste.

Il collegamento tra la finalità pubblica perseguita attraverso l'erogazione di

agevolazioni a carico dell'erario e l'iniziativa imprenditoriale privata diretta a

realizzarle viene assicurato, infatti, attraverso una rigida

procedimentalizzazione dell'erogazione dei contributi, tra le cui fasi

indispensabili vi è la rendicontazione, elemento cardine per la verifica di

coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta.

La necessità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, ovviamente

con le modalità procedurali previste dalle diverse discipline di settore,

costituisce, dunque, espressione del principio generale di necessaria

giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità

dell'impiego alle finalità poste a base dell'erogazione, configurandosi quindi

una verosimile distrazione del finanziamento percepito (cfr. questa Sezione,

sent. n. 96/2023).

Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi in oggetto prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici, nell'ottica di un miglioramento dei processi produttivi delle piccole imprese artigianali e, in generale, di un sostegno all'economia e all'occupazione.

Il bando stabiliva espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, la mancata rendicontazione del progetto di intervento.

Va peraltro ricordato che, anche a prescindere da tali specifiche violazioni del bando, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata rendicontazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 152/2020).

Viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore beneficiario degli stessi dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, attraverso il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).

Ne deriva che, nel caso di specie, la scelta del convenuto P. di rimanere inerte e di non presentare proprie difese, né nel procedimento amministrativo di revoca del finanziamento, né nella fase istruttoria del procedimento avviato dalla Procura contabile né nel corso del presente

giudizio, preclude al Collegio la possibilità di valutare elementi a sua disculpa che siano contrari alle citate risultanze, talché l'illiceità della condotta a suo carico deve ritenersi pienamente acclarata.

La dimostrazione puntuale da parte del percettore della coerenza dell'attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per la liceità della stessa (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 130/2015); sicché, in questo contesto, l'omesso adempimento del generale obbligo di puntuale rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate si risolve, in definitiva, in un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto circa l'insussistenza del danno contestato (ancora questa Sezione, sent. n. 56/2023); onere che, per le considerazioni sopra esposte, nella fattispecie non è stato assolto.

2.2. Quanto all'imputazione della responsabilità, si deve ritenere che l'omessa rendicontazione e lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, prima, nonché l'omessa restituzione delle stesse poi, siano ragionevolmente imputabili a scelte e comportamenti dell'amministratore unico della società, quale incaricato della gestione societaria e quale soggetto che ha personalmente sottoscritto la domanda di agevolazione e il contratto di finanziamento, impegnandosi al rispetto delle relative condizioni di fruizione.

È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano essere le prime a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ord. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n.

19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (Cass., S.U., ordd. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

Il sig. S.P. ha dunque violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda e la sottoscrizione del contratto di finanziamento; non presentando, entro il termine previsto né mai successivamente, la rendicontazione degli interventi finanziati, come avrebbe dovuto in virtù delle proprie deleghe gestionali; non provvedendo a tutt'oggi all'integrale restituzione dell'indebito, nonostante le intimazioni e gli atti di costituzione in mora di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 109/2006; Sez. I App., n. 324/A/2008; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 296/2013, ha poi ulteriormente chiarito che: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di*

riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

2.3. Sotto il profilo soggettivo, alla luce della considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta imputabile al predetto amministratore e legale rappresentante della società il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, avendo egli, in nome e per conto della società amministrata, richiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento di un'attività economica, senza peraltro poi rispettare i semplici precetti che si era obbligato ad osservare. Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal

finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon

fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. sentenza di

questa Sezione, n. 227/2022).

D'altra parte, il silenzio serbato dal convenuto di fronte alla comunicazione di

avvio del procedimento di revoca ed ai successivi atti di costituzione in mora,

costituisce elemento che conferma la connotazione in termini di intenzionalità

della condotta a lui imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo

contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto

nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione

contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione.

Tale obbligazione non rileva, infatti, soltanto sotto il profilo meramente

formale, ma anche in quanto essa è indispensabile, secondo i principi generali

contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 - Allegato 1

"Principi contabili generali" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n.

56/2023), per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse

assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei

conti, Sez. I App., n. 143/2007 e n. 358/2007; Sez. II App., n. 253/2023); senza

che sia peraltro necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della

piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per

l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 128/2015).

Tali conclusioni appaiono, infine, coerenti con la giurisprudenza della Corte di

giustizia UE in tema di fondi comunitari (cfr. questa Sezione, n. 95/2023 cit.),

la quale stabilisce i principi generali operanti in materia di concessione di

finanziamenti pubblici (cfr. Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo

2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -

	C-383/06; Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa	
	Chambre de commerce et d'industries de l'Indre - C-465/10).	
	3. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere pertanto affermata la	
	responsabilità erariale di S.P. per i fatti di causa, con	
	conseguente condanna al risarcimento della sopra specificata somma di euro	
	19.261,09, (di cui euro 15.342,40 quale quota di debito residuo del	
	finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.918,69, a titolo di oneri di	
	agevolazione al tasso di interesse legale <i>pro tempore</i> vigente), a favore della	
	Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente	
	danneggiata (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).	
	Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta dal responsabile la	
	rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data di	
	deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data	
	sino all'effettivo soddisfo.	
	4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da	
	dispositivo.	
	Nulla deve, invece, essere disposto in ordine alle spese inerenti al rapporto	
	processuale estinto, attesa la mancata costituzione in giudizio del curatore della	
	società in fallimento, ed in ogni caso ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA l'estinzione del giudizio nei confronti di P.C.	
	G. S.r.l. in fallimento, in persona del Curatore fallimentare dr. L.	
	B. Nulla per le spese;	
	- pag. 13 di 15 -	

	DICHIARA la contumacia di P.S.;	
	CONDANNA P.S. al pagamento, in favore della Regione	
	Piemonte, dell’importo di euro 19.261,09	
	(diciannovemiladuecentosessantuno/09), oltre a rivalutazione monetaria	
	secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi sino alla	
	data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme	
	rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	CONDANNA altresì il predetto al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, che si liquidano in euro 567,86 (cinquecentosessantasette/86).	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2023, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Ivano MALPESI Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 06/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione	
	dei dati personali”	
	- pag. 14 di 15 -	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.